

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2023, n. 886

Disciplinare attuativo per il controllo numerico della popolazione di cinghiale in regione Puglia: approvazione

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali, riferisce quanto segue.

VISTA:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*;
- in particolare il comma 2 dell'articolo 19 della citata legge che recita testualmente *“Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento.”*;
- l'articolo 11 quaterdecies, comma 5 della legge 2 dicembre 2005 n. 248 che recita testualmente *“Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157”*;
- l'articolo 28, comma 4, della LR 20 dicembre 2017, n. 59;
- l'articolo 31 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”* che disciplina, tra l'altro, il controllo della fauna selvatica, nello specifico, per quanto trattasi, i commi 4, 5, 6, 7 e 8;

VISTA

- la DGR n. 1526 del 27/09/2021 avente ad oggetto *“Piano di monitoraggio e gestione del cinghiale in Puglia: avvio dell'iter di formazione del Piano e della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”* con la quale è stata avviata la procedura di VAS ai sensi dell'art. 9, co. 2, della L.R. 44/12 e smi del precitato Piano di monitoraggio e gestione del cinghiale in Puglia;
- la DDS n. 174 del 05 maggio 2023 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana con cui è stato rilasciato il *“Parere Motivato”* di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativo al predetto *“Piano di monitoraggio e gestione del cinghiale in Puglia”* e al relativo *“Rapporto Ambientale”*, contenente le prescrizioni da ottemperare al fine del rilascio dell'approvazione definitiva del precitato Piano;
- la DGR n. 1719 del 28 ottobre 2021 avente ad oggetto *“Emergenza cinghiali. Determinazioni in ordine alle procedure per il controllo della specie”*;
- la DGR n. 1140 del 02.08.2022, avente ad oggetto *“Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suidi da allevamento e selvatici”*, in attuazione del Decreto Legge n. 9/2022 relativo alle misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (P.S.A.);

- la DGR n. 1193 del 9/8/2022 avente ad oggetto *“Disciplinari per la gestione della “caccia di selezione” al cinghiale, cervidi e bovidi nel territorio regionale”*;
- la DGR n. 1283 del 19/9/2022 avente ad oggetto *“Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica”*;
- la DGR n. 1481 del 21/12/2022 di approvazione dell’accordo tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Medicina Veterinaria – per la *“Caratterizzazione della sicurezza e della qualità delle carni di cinghiale (sus scrofa) in Puglia e le condizioni relative alla creazione di filiere produttive regionali”*;
- la DGR n. 444 del 03/04/2023 di approvazione dell’accordo tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA) – per la *“Collaborazione e supporto nelle attività di monitoraggio e gestione del Cinghiale in Puglia”*.

CONSIDERATO che:

- l’incontrollato aumento quantitativo e distributivo di alcune specie di ungulati ha prodotto, sul territorio regionale, situazioni del tutto nuove, come la presenza di un numero significativo di cinghiali;
- le problematiche connesse ad una eccessiva presenza del cinghiale e/o di altri ungulati nelle aree protette e gli spostamenti degli animali da e verso le aree esterne circostanti, determinano la necessità di assicurare il bilanciamento tra esigenze di tipo conservazionistico, di tutela delle attività antropiche e di sicurezza per i cittadini;

TENUTO CONTO che si rende necessario:

- riequilibrare la popolazione di cinghiale presente in Regione Puglia, in ottemperanza all’art. 11 *quaterdecies*, comma 5, della legge 2 dicembre 2005 n. 248, all’art. 28 co. 4 e art. 31 della L.R. 59/2017 e soprattutto in attuazione del *“Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) della Regione Puglia per la gestione, il controllo e l’eradiazione della Peste Suina Africana nei suidi da allevamento e selvatici”*;
- ricostituire i limiti di tollerabilità della presenza del cinghiale tali da ridurre i danni alle colture agricole, l’allarme sociale, gli impatti sulla biodiversità nonché i sinistri stradali causati dalla specie e soprattutto conservare la presenza della specie sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l’ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell’agricoltura;
- adeguare le presenze nel territorio della Regione Puglia ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative, assicurandone la protezione e la gestione, attraverso l’applicazione delle misure necessarie.

TENUTO CONTO, infine, che

- la Sezione regionale competente, in collaborazione con il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA) dell’Università degli Studi di Bari ha redatto un documento di disciplina denominato *“Disciplinare attuativo per il controllo numerico della popolazione di cinghiale in regione Puglia”*, tenendo presente i principi e le linee generali riportate nell’approvando schema di Decreto Ministeriale recante l’approvazione del *“Piano Straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”* di cui all’art. 19-TER della Legge n. 157/1992;
- il precitato documento ha acquisito il parere favorevole, all’unanimità, del Comitato Tecnico Regionale Faunistico-Venatorio nella seduta del 31 maggio 2023.

Tanto premesso si ritiene necessario, nelle more dell’adozione definitiva del *Piano di monitoraggio e gestione del cinghiale in Puglia*, come da DGR n. 1526/2021 e visto la DGR n. 1140/2022 di approvazione del PRIU, al fine di assicurare il regolare esercizio delle attività di controllo della specie cinghiale e di altre specie di ungulati,

procedere ad approvare l'allegato disciplinare, parte integrante del presente provvedimento, denominato "Disciplinare attuativo per il controllo numerico della popolazione di cinghiale in regione Puglia" – Allegato A).

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Valutazione dell'impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022 (si tratta dell'atto in esame).

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

Sezione copertura finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione avente natura regolamentare non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:

- di approvare, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11 *quaterdecies*, comma 5 della Legge 248/2005 e della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii., l'allegato disciplinare denominato "Disciplinare attuativo per il controllo numerico della popolazione di cinghiale in regione Puglia", riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- di dare mandato alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di provvedere ad adottare le conseguenziali iniziative e atti dirigenziali per l'applicazione delle disposizioni di cui ai relativi disciplinari in parola;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della competente Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, agli ATC e agli Enti parco pugliesi nonché agli ulteriori portatori d'interesse;
- di disporre, a cura del Segretariato generale della Giunta, la pubblicazione del provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto dal funzionario regionale e dal dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermato dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario regionale

Dott. Pasquale Giura

**Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

Dott. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

**L'Assessore regionale all' Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria,
Caccia, Pesca e Foreste**

Dott. Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore regionale proponente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11 quaterdecies, comma 5 della Legge 248/2005 e della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii., l'allegato disciplinare denominato "*Disciplinare attuativo per il controllo numerico della popolazione di cinghiale in regione Puglia*", riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- di dare mandato alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di provvedere ad adottare le conseguenziali iniziative e atti dirigenziali per l'applicazione delle disposizioni di cui ai relativi disciplinari in parola;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della competente Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, agli ATC e agli Enti parco pugliesi nonché agli ulteriori portatori d'interesse;
- di disporre, a cura del Segretariato generale della Giunta, la pubblicazione del provvedimento sul BURP.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

ALLEGATO A)**Disciplinare attuativo per il controllo numerico della popolazione di cinghiale in regione Puglia****Art. 1 - Finalità, principi e definizioni**

1. Il presente documento disciplina il controllo numerico della popolazione di cinghiale in Regione Puglia, in ottemperanza all'art. 11 *quaterdecies*, comma 5, della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'art. 28 comma 4 e art. 31 della L.R. 59/2017.
2. Esso trova sinergia con il "*Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) della Regione Puglia per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suidi da allevamento e selvatici*" (D.G.R. del 2 agosto 2022, n. 1140) e ne integra alcune misure attuative.
3. Individua il prelievo in selezione quale misura prioritaria di intervento e, laddove sussistano condizioni emergenziali e contingentate a siti specifici (ad esempio le aree a vocazionalità nulla indicate nel PRIU), prevede l'applicazione della girata o interventi di cattura mediante gabbie/chiusini (vedi ad es. parchi e aree periurbane).
4. Il documento disciplina ha i seguenti obiettivi di medio-lungo termine:
 - a. ricostituire i limiti di tollerabilità della specie tali da ridurre i danni alle colture agricole, l'allarme sociale, gli impatti sulla biodiversità nonché i sinistri stradali causati dalla specie;
 - b. conservare la presenza della specie sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura;
 - c. adeguare le presenze nel territorio della Regione Puglia ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative, assicurandone la protezione e la gestione, attraverso l'applicazione delle misure necessarie;
 - d. contribuire alla conoscenza delle popolazioni di cinghiali presenti sul territorio sia attraverso l'analisi del loro status sia mediante valutazioni quali-quantitative da effettuarsi sulla base di opportune metodologie di conteggio.

Art. 2 - Funzioni

1. Il controllo numerico rappresenta una tra le diverse opzioni gestionali.
2. La Regione Puglia esercita il coordinamento e il controllo sull'applicazione del presente documento di disciplina, ai sensi della vigente normativa, in ottemperanza alle finalità e ai principi di cui all'articolo 1.
3. La Regione Puglia, attraverso gli Organismi gestori della fauna sul territorio, sia pubblici che privati, quali Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), Aziende Faunistico Venatorie (AFV), Aziende Agro Turistico Venatorie (AATV) e le ZAC, definiti Soggetti Attuatori (SA) attua a livello territoriale i Piani di contenimento del cinghiale, secondo le disposizioni del presente Disciplinare.

Art. 3 - Formulazione del Piano Regionale di controllo del Cinghiale

1. Il Piano di controllo, nel periodo di attuazione del "*Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) della Regione Puglia per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suidi da allevamento e selvatici*" si caratterizza per quote di prelievo suddivise per classi di sesso, età e territorio, secondo le indicazioni del PRIU.
2. Alla conclusione del periodo di attuazione del PRIU il controllo numerico del cinghiale in Puglia

sarà attuato secondo le indicazioni del "Piano di monitoraggio e gestione del cinghiale in Puglia" ed adeguato al Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di cui all'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 4 - Figure tecniche

1. Le figure tecniche preposte alla gestione numerica del cinghiale sono le seguenti:
 - a. Regione Puglia con la sua struttura competente in materia faunistico-venatoria;
 - b. soggetti Attuatori (SA): ATC, AFV, AAFV e ZAC;
 - c. operatore di selezione abilitato;
 - d. collaboratore non armato dell'operatore di selezione, cioè cacciatore che abbia seguito un corso per la caccia di selezione anche se non è iscritto nell'albo dei cacciatori di selezione o un corso di abilitazione alla caccia collettiva al cinghiale, nonché operatori esperti nel recupero capi feriti (anche con il cane da traccia) e nell'eviscerazione del capo abbattuto;
 - e. cacciatore abilitato alla Caccia Collettiva per le Girate.

ART. 5 - Gruppo di Coordinamento Regionale

1. Il Gruppo di Coordinamento Regionale è costituito da:
 - a. assessore regionale competente in materia faunistico-venatoria o suo delegato;
 - b. dirigente della Sezione regionale competente in materia faunistico-venatoria o suo delegato;
 - c. un rappresentante del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Regionale;
 - d. un rappresentante dell'Osservatorio faunistico regionale;
 - e. un esperto di comprovata esperienza scientifica in materia faunistica;
 - f. un rappresentante della Sezione Vigilanza Ambientale Regionale.
2. Le funzioni del Gruppo di Coordinamento Regionale sono:
 - a. coordina le attività di controllo numerico così come disciplinate dal presente documento;
 - b. esprime parere sui provvedimenti disciplinari di cui all'Art. 19;
 - c. esprime parere vincolante sull'approvazione dei Distretti, delle Unità di Gestione e sui Settori di cui all'art. 7 comma 4.

Art. 6 – Soggetti ammessi

1. Sono ammessi ad esercitare l'attività di prelievo del cinghiale in Puglia:
 - a. gli iscritti all'"Albo Regionale dei Cacciatori abilitati all'esercizio della Caccia di Selezione del cinghiale", istituito ed aggiornato periodicamente dalla Regione Puglia;
 - b. i proprietari e conduttori di fondi agricoli ubicati in Regione, in possesso di regolare porto d'armi ~~e di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale~~, che potranno esercitare l'attività di prelievo soltanto sui propri terreni;
 - c. gli operatori abilitati con corsi di coadiutori ai piani di controllo del cinghiale comunque iscritti all'Albo di cui alla lett. a).
2. L'Albo dei cacciatori di selezione è stato istituito con Determinazione n. 756 del 18/11/2022 dalla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e Naturali.

3. L'accesso all'Albo Regionale dei cacciatori abilitati all'esercizio della Caccia di Selezione si ottiene, previo invio di formale richiesta di iscrizione alla Sezione regionale competente, dopo aver frequentato un corso di formazione dedicato alla caccia di selezione per il cinghiale ai sensi dell'art. 31 della L.R. 59/2017, secondo le linee guida ISPRA.
4. Per i cacciatori abilitati fuori della Regione Puglia è previsto il riconoscimento del titolo in possesso di "*Cacciatori abilitati all'esercizio della Caccia di Selezione del cinghiale*" (equipollenza) rispetto alle caratteristiche delle abilitazioni di cui sopra. L'ottenimento dell'equipollenza è disciplinato dalla verifica della documentazione comprovante il possesso dell'abilitazione conseguita ovvero la corrispondenza tra i contenuti dei percorsi didattici specifici e le modalità d'esame previsti dalla Regione o dallo Stato di provenienza.

Art. 7 - Aree di Intervento

1. La Regione, in accordo con gli Organismi indicati al punto 3 dell'art. 2, suddivide il territorio, compreso quello ricadente negli istituti faunistici di cui all'articolo 10, comma 8, lett. a), b) e c) della legge n. 157 del 1992 in:
 - a. Distretti (D)
 - b. Unità di Gestione (UdG)
 - c. Settori (S)
2. Ogni Distretto è suddiviso in Unità di Gestione riportanti, tramite cartografia, le aree maggiormente sensibili o cosiddette "aree critiche" denominate Settori.
3. Più specificatamente esse sono così definite:
 - a. Distretto: area del territorio Regionale corrispondente al massimo al territorio di ciascun AA.TT.CC.; in caso di territori ampi e non omogenei, ciascun ATC può essere suddiviso in più distretti;
 - b. Unità di Gestione: porzione di territorio o area critica, comprendente il territorio di uno o più Comuni, su cui:
 - si siano verificati, accertati e quantificati i danni alle colture agro-forestali;
 - sussistano circostanze di potenziale pericolo o pericolosità imminente per le attività umane o per l'incolumità delle persone;
 - insistano aree in cui la densità, relativa alla presenza della specie, non sia stata contenuta attraverso interventi ordinari di attività venatoria in forma collettiva, la cui eccedenza causa situazioni di rischio o potenziale danneggiamento alle colture, circolazione stradale o alle persone.
 - c. Settori: aree minime o porzione di territorio di dimensioni contenute, ricadenti nell'Unità di Gestione, in cui è stata verificata e accertata la presenza dei capi su cui applicare il prelievo. Tali aree rappresentano il luogo fisico di abbattimento del cinghiale e devono essere cartograficamente ed individuate dai Soggetti Attuatori, seguendo confini naturali o artificiali quali canali, strade, muri a secco, ecc.
In tali aree sono individuati, a cura del Responsabile dell'Unità di Gestione e degli altri abilitati al prelievo assegnati all'UdG, uno o più punti potenziali di sparo in funzione delle superfici e delle caratteristiche ambientali dell'area, anche mediante la realizzazione di altane per l'appostamento, possibilmente finanziate dalla Regione Puglia.
Detti punti sono riportati in apposita cartografia di dettaglio e caricati su apposito portale telematico. Per ogni punto è altresì riportato un intorno di 300 metri dove il cacciatore, che ha prenotato il settore, può muoversi per individuare la migliore posizione di tiro soprattutto ai fini della sicurezza. I 300 metri non possono sovrapporsi a quelli di settori limitrofi.

- d. I Distretti, le Unità di Gestione e i Settori, numerati progressivamente, sono rapportati ai confini comunali secondo le mappe di rischio comunale determinate nel PRIU.
- e. I Distretti, le Unità di Gestione e Settori sono approvati con Determinazione del Dirigente della Sezione regionale competente in materia Faunistico-Venatoria, previo parere del Gruppo di Coordinamento di cui all'art. 5 e pubblicati sui siti degli AA.TT.CC mediante cartografia in ambiente GIS (Geographic Information System) e/o in formato consultabile (Adobe pdf, immagini ecc).

Art. 8 - Metodologie di prelievo

1. Le modalità di prelievo all'interno dei Settori individuati sono garantite attraverso:
 - a. l'abbattimento da appostamento;
 - b. l'applicazione del metodo della girata.
2. Nel caso in cui si rilevi la presenza di cinghiali è consentito ai proprietari e/o conduttori dei terreni agricoli non ricadenti nei "settori individuati" e muniti di abilitazione, di abbattere il capo, con le modalità di autorizzazione e teleprenotazione di seguito specificate o di richiedere all'ATC di competenza l'intervento di un cacciatore di selezione.
3. Le diverse tecniche di prelievo possono essere autorizzate in forma esclusiva o in combinazione tra loro (abbattimento da appostamento fisso o girata), a seconda delle specifiche esigenze e delle caratteristiche ambientali dell'area in questione.

Art. 9 - Accesso al controllo numerico negli AA.TT.CC.

1. I soggetti elencati all'art. 6 possono presentare l'iscrizione al Distretto, secondo le modalità previste nella piattaforma online e di teleprenotazione messa a disposizione dagli ATC, indicando, oltre ai dati anagrafici, anche:
 - a. il numero di iscrizione all'Albo regionale;
 - b. il Distretto o l'Unità di Gestione prescelta e l'eventuale alternativa;
 - c. il Settore nel/nei quali ricadono i propri fondi, nel caso di proprietari o conduttori di terreni agricoli anche se non iscritti all'ATC;
 - d. il certificato, rilasciato da un campo di tiro, attestante la capacità dell'operatore di selezione di attingere, come richiesto da ISPRA, un bersaglio del diametro di 15 cm a 100 mt con almeno 4 colpi su 5 sparati, l'ottica e l'arma utilizzate nella prova.

Detto certificato deve essere prodotto ogni 2 anni al fine di garantire la sicurezza nelle azioni di caccia.

Per il primo avvio del controllo in selezione sono ritenuti validi i certificati delle prove di tiro sostenute all'interno dell'esame di abilitazione per la caccia di selezione, qualora le suddette prove siano state effettuate con le indicazioni di cui sopra e non siano trascorsi più di 2 anni dalla data di conseguimento del titolo di abilitazione;
 - e. il certificato di taratura annuale dell'arma da utilizzare con riferimento all'ottica effettivamente montata;
 - f. una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, su modello preparato dal Soggetto attuatore, in cui si attesta che:
 - la partecipazione alle attività di controllo è a titolo completamente gratuito, esonerando il Soggetto Attuatore e la Regione Puglia, da qualsiasi responsabilità

- civile e penale per incidenti/danni da lui subiti nel corso delle attività di controllo faunistico, e/o per danni da lui causati a terzi o a cose o animali appartenenti a terzi;
- la conoscenza di tutte le norme procedurali del piano di controllo, ivi comprese le prescrizioni sanitarie relative al trattamento delle carcasse dei capi abbattuti;
 - il possesso di specifica copertura assicurativa per la caccia comprensiva delle attività di controllo faunistico.
2. L'iscrizione e la successiva possibilità di accesso al sistema di teleprenotazione è considerato a tutti gli effetti una autorizzazione al controllo del cinghiale nell'Unità di Gestione assegnata.
 3. Ogni operatore può essere iscritto ad una sola UdG oppure ad Unità di Gestione in cui ricadono i propri terreni.
 4. I proprietari e conduttori di fondi agricoli in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, qualora non assegnati all'UdG in cui sono compresi i propri terreni, possono prenotarsi esclusivamente per i settori in cui ricadono i terreni posseduti o condotti.
 5. Il prelievo, in deroga alla normativa nazionale sul comodato delle armi da fuoco uso caccia, può essere esercitato esclusivamente con arma di proprietà per motivi di sicurezza propria e altrui considerata la necessaria conoscenza dell'arma, dell'ottica e delle regolazioni.
 6. Ciascun operatore, preventivamente all'attività di prelievo, è tenuto ad effettuare obbligatoriamente la teleprenotazione del Settore prescelto se disponibile.
 7. Gli operatori iscritti ad una unità di gestione si prenotano in uno dei Settori individuati fino a concorrenza dei capi assegnati alla unità di gestione di appartenenza. All'atto della teleprenotazione il sistema assegna automaticamente la tipologia di capo da abbattere.
 8. Qualora il numero dei capi da abbattere assegnati ad una unità di gestione è raggiunto prima della scadenza del periodo di caccia di selezione, i cacciatori iscritti possono essere assegnati ad altre unità con capi disponibili.
 9. Le squadre/gruppi di caccia collettiva già iscritte all'ATC ed in grado di applicare il metodo della girata con operatori provvisti di abilitazione al cinghiale sono assegnatarie di aree nelle quali insistono condizioni di spiccata criticità e/o ritenute a vocazionalità nulla come dal PRIU. Tali aree sono individuate dal soggetto attuatore nei Settori e nelle UdG aventi caratteristiche idonee. Le modalità di svolgimento della girata sono quelle previste dal Regolamento Regionale 22 novembre 2017 n. 21 e ss.mm.ii. *"Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva"*.

Art. 10 - Gestione del Distretto e delle Unità di Gestione

1. Ogni distretto è compreso preferibilmente all'interno di un solo ATC e può contenere più Unità di Gestione e più Settori.
2. I Soggetti Attuatori individuano, in attuazione del Piano che assegna a ciascun Distretto il numero di capi da abbattere, con l'ausilio di faunisti esperti e sui territori di propria competenza, le UdG ed i Settori con i criteri di cui al comma 2 dell'art. 6. Il numero dei capi previsti per ciascuna UdG è raccordato alla mappa di rischio come riportato nel piano di intervento vigente.
3. Il numero dei capi assegnati di cui al comma 2 del presente articolo, oltre che tra le UdG individuate sul territorio degli AA.TT.CC., è ripartito anche tra gli istituti faunistici di cui all'articolo 10, comma 8, lett. a), b) e c) della legge n. 157 del 1992 (AFV, OdP, AATV e le ZAC che ne fanno richiesta), in proporzione alla loro superficie ed al numero di capi attribuiti dal piano ai Comuni in cui ricadono; in tale circostanza le AFV, le AATV, le OdP e le ZAC sono considerate come singole UdG.

Il riparto dei capi tra le UdG, sia a gestione pubblica e sia a gestione privata, è comunicato

dall'ATC al Gruppo di Coordinamento Regionale.

4. Ogni anno i Soggetti Attuatori stabiliscono il numero di operatori da iscrivere ad ogni UdG in funzione del numero di Settori e del raggiungimento degli obiettivi secondo gli indicatori contenuti nel PRIU.
5. Nel periodo compreso tra il 01 ed il 30 novembre di ogni anno gli interessati sull'apposita piattaforma messa a disposizione dagli ATC, sono tenuti a compilare le domande di iscrizione o le richieste di trasferimento.

Nel caso di nuovi corsi di abilitazione per cacciatori di selezione e/o coadiutori dei Piani di Controllo i precitati termini possono essere derogati per i posti non assegnati.

6. Il Soggetto Attuatore di cui al comma 2 dell'articolo 3, redige per ciascun Distretto la graduatoria ai fini dell'assegnazione degli operatori alle UdG, tenendo conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. residenza anagrafica in un comune ricadente nell'UdG richiesta;
 - b. proprietario di fondi agricoli situati nell'UdG richiesta;
 - c. residenza anagrafica nel distretto;
7. In caso di parità tra più operatori rappresenta criterio di priorità l'anzianità di porto d'armi per uso caccia e di abilitazione.
8. Tutti gli operatori devono essere in regola con il porto di fucile e con la copertura assicurativa per la caccia;
9. Entro il 15 dicembre di ogni anno i Soggetti Attuatori redigono la graduatoria dei richiedenti, di cui al comma 6, suddividendoli nelle UdG, e la trasmettono al Gruppo di Coordinamento Regionale.
10. Entro il 30 dicembre di ogni anno i soggetti attuatori pubblicano gli elenchi dei nominativi degli aventi diritto per distretto e unità di gestione.
11. Entro la stessa data i Soggetti Attuatori nominano i Responsabili delle Unità di Gestione che hanno il compito di coordinamento e di raccordo con lo stesso e inviano i relativi elenchi al Gruppo di Coordinamento Regionale.
12. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Soggetto Attuatore provvede a pubblicare l'elenco dei cacciatori iscritti al Distretto e l'Unità di gestione a cui sono stati assegnati, fornendo loro le credenziali di accesso al programma di teleprenotazione.
13. Successivamente, i Soggetti Attuatori trasmettono agli organi di vigilanza l'elenco degli operatori autorizzati al prelievo selettivo nei Distretti e nelle UdG.
14. I Responsabili delle UdG durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati.
15. I Responsabili delle UdG decadono in caso di dimissioni, cancellazione dal Distretto, provvedimenti disciplinari, mancata partecipazione alle riunioni o all'attività di formazione obbligatoria disposta dall'ATC. In tal caso vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati nominati.
16. I Responsabili delle UdG, unitamente agli operatori assegnati all'UdG provvedono ad individuare gli appostamenti (punti di sparo), con le modalità previste all'art. 7 comma 2 lett. c) e nel rispetto della normativa in materia di caccia e la loro localizzazione dovrà essere comunicata al Soggetto Attuatore per il successivo inoltro agli organi preposti al controllo.

Art. 11 - Esercizio del prelievo

Le modalità di prelievo sono:

a) *Abbattimento da postazione fissa*

1. L'abbattimento, nella forma dell'aspetto, è esercitato esclusivamente da postazione fissa, situata a terra o su altana, individuata dal Responsabile dell'Unità di Gestione all'interno del Settore perimetrato, con le modalità previste all'art. 7 comma 2 lett. c) e dall'art. 10 comma 16, nel rispetto delle norme di sicurezza legislative e regolamentari vigenti.
2. L'abbattimento da postazione fissa deve materializzarsi in un tiro effettuato con arma in appoggio, su cinghiale fermo, posto di fianco o a tre quarti rispetto all'operatore in appostamento, posizionato ad una distanza massima di 120 metri.
3. Prima del tiro di prelievo, ai fini della sicurezza derivante dall'uso delle armi, l'operatore dovrà accertarsi che in caso di mancato bersaglio o nel caso il proiettile trapassi il corpo del cinghiale, lo stesso dovrà attingere a brevissima distanza dall'animale al terreno vegetale scoperto.
4. Risulta sempre vietato sparare a cinghiali in movimento, a selvatici non perfettamente visibili, in presenza di traiettorie non perfettamente libere, a cinghiali in scollinamento o prossimità di punto di scollinamento.
5. Il controllo deve avvenire preferibilmente in forma individuale; tuttavia, l'operatore può avvalersi, previa comunicazione sulla piattaforma di teleprenotazione, dell'ausilio di un collaboratore, così come definito all'art. 4 comma 1 lettera d) del presente Disciplinare. Il collaboratore non può effettuare l'abbattimento, ma solo il recupero del capo e il rilievo dei dati biometrici.
6. Nelle vie di accesso nel raggio di circa 150 metri dalla postazione di sparo, dovranno essere posizionate a cura dell'operatore, tabelle indicanti "ATTENZIONE! Operazioni in corso di controllo del cinghiale con arma da fuoco".
7. Gli appostamenti per il controllo degli ungulati sono sempre considerati appostamenti temporanei, non sono soggetti alle disposizioni degli appostamenti fissi e possono essere lasciati in essere con il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.

B) *Abbattimento con il metodo della girata*

1. L'azione si svolge in forma collettiva (gruppo) mediante posizionamento di poste fisse e utilizzo di un conduttore (armato) ed un solo cane abilitato tramite prove E.N.C.I. (limiere), secondo le regole previste dal RR 21/2017.

Entrambe le tipologie soggiacciono a regole comuni.

1. Ai fini della sicurezza, devono essere indossati indumenti ad alta visibilità ed utilizzati apparecchi radio su frequenze prestabilite al fine di agevolare i controlli degli addetti alla vigilanza.
2. L'accesso al punto di sparo nel settore di prelievo ed il rientro da questo, dovrà avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia.
3. Durante l'attività di controllo del cinghiale all'operatore è comunque vietato, in ogni periodo dell'anno, esercitare attività venatoria su altre specie.
4. Nell'ambito del controllo al cinghiale è autorizzata la creazione di insogli, di punti di abbeverata e di punti di foraggiamento con l'impiego di sole granaglie nel limite di 1Kg/die su massimo 2 punti per Settore.
5. Nel caso di abbattimento l'operatore deve applicare immediatamente al capo abbattuto il contrassegno numerato inamovibile fornitogli dal Soggetto Attuatore e compilare on-line la scheda di abbattimento o in mancanza di rete comunicare con sms l'abbattimento appena possibile.
6. Al termine dell'attività di controllo, l'operatore è tenuto ad effettuare sulla piattaforma informatica la chiusura dell'uscita ed a compilare la scheda di abbattimento.

7. In caso di smarrimento dei contrassegni inamovibili l'operatore dovrà darne comunicazione scritta, tramite pec, al Soggetto Attuatore entro le successive 24 ore. L'operatore non potrà comunque effettuare uscite prima di aver ottenuto nuovamente i contrassegni dal Soggetto Attuatore.
8. Per motivi di sicurezza, l'operatore prima di recuperare il capo abbattuto deve sempre attendere 15 minuti dal momento dell'ultimo sparo, restando in punteria e pronto a esplodere un nuovo colpo per scongiurare l'ipotesi del capo apparentemente abbattuto ma di fatto solo ferito.
9. Per ogni capo abbattuto l'operatore deve:
 - a. annotare immediatamente l'evento sulla piattaforma digitale;
 - b. applicare i contrassegni inamovibili e numerati al tendine d'Achille;
 - c. compilare presso i Centri di Lavorazione Selvaggina (CLS) o i Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) le schede per la raccolta dei dati biometrici, completare la compilazione dei dati rimanenti entro le 12 ore dalla comunicazione dell'abbattimento;
 - d. realizzare n. 2 rilievi fotografici in digitale del capo abbattuto, di cui: n. 1 foto del capo posto sul fianco, per intero e con il contrassegno ben visibile e n. 1 foto per intero con gli organi genitali visibili;
 - e. inviare la documentazione al Soggetto Attuatore competente per territorio entro 5 giorni.
10. Successivamente all'abbattimento il capo dovrà essere trasferito a cura dell'operatore al CLS o al CRS più vicino per essere sottoposto ad esame *post mortem* e prelievi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
11. In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni o comportamenti anomali evidenti (ferite, lesioni del mantello, dermatiti atopiche) va contattato senza indugio il servizio veterinario / ATC competente per territorio.
12. Nel caso dell'abbattimento con il metodo della girata, gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere realizzati dal Capogruppo.
13. Il capo è di proprietà dell'operatore che lo ha abbattuto, salvo i casi in cui l'animale dovesse risultare affetto da problematiche di tipo sanitario; in tal caso dovrà essere trattenuto presso l'istituendo punto di controllo e conservazione delle carcasse in attesa di un controllo ufficiale degli Organismi Sanitari preposti.

Art. 12 – Prelievo di urgenza

1. Nelle aree considerate dal PRIU non vocate "a tolleranza zero", anche se non rientranti in Settori delimitati, nel caso di circostanze di potenziale pericolo o pericolosità imminente per le attività antropiche o per l'incolumità delle persone, gli interventi necessari (cattura o abbattimento), devono essere effettuati esclusivamente sotto la supervisione di personale in servizio delle forze dell'ordine, preferibilmente gli addetti alla vigilanza individuati dalla normativa vigente (L. 157/92 e L. R. 59/2017), su disposizione dell'Autorità Competente

Art. 13 – Centri Lavorazione Selvaggina e Centri Raccolta selvaggina

1. I Soggetti Attuatori per ciascun distretto, devono dotarsi di almeno un Centro per la Lavorazione della Selvaggina (CLS) o di un Centro di Raccolta Selvaggina (CRS), dove il capo abbattuto deve essere portato per essere preso in carico sottoposto al rilevamento delle misure biometriche da parte di soggetto abilitato, sottoposto all'eviscerazione (se non espletata sul posto) e alla

scuoatura da parte del cacciatore che lo ha abbattuto, ai prelievi previsti per legge e successivamente stoccato in cella frigorifera. Solo all'esito negativo degli esami comunicati dalla ASL il capo è riconsegnato all'operatore che lo ha abbattuto; diversamente è smaltito presso azienda autorizzata alla distruzione mediante incenerimento.

2. Il conferimento dell'animale presso il Centro di cui sopra deve avvenire entro 3 ore al massimo dal momento dell'abbattimento.

Nel caso in cui la distanza del Centro sia superiore ai 30 km dal luogo dell'abbattimento il capo è custodito dall'operatore, stoccato in apposita cella frigorifero, previo prelievo dei campioni biologici, come previsto per legge, restando in attesa degli esiti delle analisi, prima della consumazione ad uso alimentare.

Art. 14 – Mezzi consentiti per l'abbattimento

1. Nelle operazioni di controllo del cinghiale sono utilizzabili:
 - a. armi a canna rigata di calibro non inferiore a 7 millimetri, del tipo ad otturatore manuale girevole scorrevole o basculanti, a caricamento singolo o a ripetizione manuale, munite di ottica di puntamento, con munizionamento atossico, sono vietate le armi semiautomatiche;
 - b. arco di potenza non inferiore a 50 libbre standard AMO, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri;
2. L'operatore deve presentare al Soggetto Attuatore di afferenza, al momento dell'iscrizione al Distretto, il certificato di taratura annuale con riferimento all'ottica effettivamente montata.

Art. 15 – Recupero dei capi feriti

1. L'operatore verifica l'esito del colpo sull'animale dai segni di presenza; nel caso di ferimento mortale la segnalazione deve essere effettuata dall'operatore al Soggetto Attuatore e al Responsabile delle UdG; quest'ultimo, d'intesa con il Soggetto Attuatore può organizzare forme di recupero dei capi feriti avvalendosi di operatori con qualifica di conduttori di cani da traccia abilitati, muniti di specifici cani da traccia per pista di sangue.
2. I conduttori di cani da traccia, durante le operazioni di recupero, devono utilizzare cani qualificati, in possesso di certificazione valida; essi possono utilizzare armi con o senza ottica di puntamento ma comunque a canna rigata.
3. Il conduttore del cane da traccia, in presenza degli organi di vigilanza, può effettuare il recupero anche all'interno di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia. Il recupero può altresì essere effettuato dal conduttore abilitato, purché accompagnato o sotto il coordinamento del personale degli organi di vigilanza, nelle aree cacciabili nei giorni e orari di divieto.

Art. 16 – Periodi di intervento

1. Le operazioni di controllo del cinghiale sono effettuabili in tutti i periodi dell'anno, senza limitazione di tempo e di luogo, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti interni delle aree protette e delle zone a gestione privata del territorio e della fauna.
2. L'attività di controllo del cinghiale tramite abbattimento all'aspetto da postazione fissa è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
3. Nei casi di gravi danneggiamenti alle produzioni agricole, il Soggetto Attuatore, valutando la scarsa efficacia dei prelievi tramite cattura, abbattimenti da postazione fissa e/o girata con cane limiere, può autorizzare abbattimenti da postazioni fisse in orari notturni con ausilio di fonti luminose.

Art. 17– Prestazioni d’opera

1. L’operatore può prestare la propria collaborazione al Soggetto Attuatore (nell’ambito del Distretto di appartenenza) alla realizzazione di specifiche prestazioni d’opera come ad esempio:
 - a. prevenzione dei danni attraverso la realizzazione e/o manutenzione di misure di prevenzione dei danni da cinghiale;
 - b. partecipazione alle azioni di monitoraggio della specie;
 - c. conduzione di studi e ricerche;
 - d. la collaborazione prestata sarà considerata titolo di preferenza utile ai fini della compilazione delle graduatorie di ammissione alle liste dei controllori abilitati dai singoli distretti.

Art. 18 – Sorveglianza e controllo

1. Gli addetti alla vigilanza sono individuati dalla normativa vigente L. 157/92 e dalla L. R. 59/2017.
2. Prima dell’avvio delle attività di controllo, i Soggetti Attuatori devono inviare agli organi di vigilanza competenti per territorio, un’idonea cartografia, anche in formato digitale (georeferenziato), indicante la suddivisione del territorio di competenza in Distretti, UdG e Settori, i punti di sparo e inoltre, per il tramite della piattaforma informatica, le seguenti informazioni:
 - settori attivi;
 - giorni di espletamento delle attività di controllo;
 - nominativi degli operatori per il controllo abilitati ed autorizzati per ciascuna UdG.
3. In caso di variazioni al calendario delle uscite programmate, i Soggetti Attuatori sono tenuti a darne tempestiva comunicazione agli organi preposti al controllo di cui al comma 1 competenti per territorio.

Art. 19 – Provvedimenti disciplinari

1. Il Soggetto Attuatore dispone la sospensione all’espletamento dell’attività di controllo per un periodo di:
 - a. un mese per simulazione di uscita di caccia, mancata uscita di caccia dopo la prenotazione senza aver provveduto ad annullare la stessa, abbattimento di capo di classe non assegnata, fatto salvo errori tecnici;
 - b. due anni per omessa dichiarazione di uscita, contraffazione capo abbattuto, abbattimento al di fuori del settore di sparo, omessa dichiarazione di abbattimento, omessa applicazione del contrassegno inamovibile, abbattimento durante l’uscita di controllo di specie diverse dal cinghiale.
2. Per tutte le altre violazioni al presente documento i Soggetti Attuatori possono disporre la sospensione del controllo in fino a 10 giornate/anno.

Art. 20 – Procedimento per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari

1. I Soggetti Attuatori applicano i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 19 previo parere del Gruppo di Coordinamento Regionale di cui all’art. 5.
2. Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in cui le infrazioni sono state commesse, vengono adottati nella stagione venatoria successiva

per diretta traslazione.

Art. 21 – Gestione faunistico venatoria del cinghiale nelle aziende faunistico venatorie, agrituristico-venatorie e nelle Zone Addestramento Cani

1. Le Aziende Faunistico Venatorie, Agri-Turistico-Venatorie e le ZAC possono costituire Unità di Gestione del cinghiale a sé stanti; al loro interno sono perimetrati i Settori con caratteristiche analoghe a quelle individuate negli AA.TT.CC.

In esse i censimenti e il prelievo del cinghiale sono organizzati ed effettuati a cura dal titolare dell'autorizzazione secondo le metodologie indicate nelle linee guida ISPRA e in accordo con le modalità del Piano Regionale in attuazione.

I competenti uffici della Regione Puglia per territorio possono effettuare verifiche a campione ed effettuare censimenti con personale competente.

2. Entro il 15 febbraio di ogni anno il titolare provvede ad inviare, per il tramite dell'ATC di riferimento e con le modalità stabilite dalla struttura competente della Giunta regionale, i dati di censimento, i risultati di prelievo dell'annata precedente e la proposta di piano per l'annata venatoria successiva (da effettuarsi in accordo con le modalità del PRIU), compilando specifici campi del modello informatizzato.
3. Durante l'attività di controllo, i risultati dei prelievi devono essere comunicati entro il secondo giorno del mese successivo alla struttura regionale competente e al Gruppo di Coordinamento Regionale. Il mancato invio del piano di prelievo e delle informazioni richieste, entro i termini stabiliti possono comportare la sospensione del piano annuale.
4. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie il controllo numerico in selezione può essere eseguito anche da cacciatori non iscritti all'Albo Regionale dei Cacciatori di selezione purché iscritti all'Albo di altre Regioni.

Art. 22 – Procedure e Prescrizioni per l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione delle operazioni di cattura in contesti urbani e aree protette

1. La scelta del sito per l'installazione delle strutture di cattura (gabbie e/o chiusini) è effettuata sulla base di alcune valutazioni di natura tecnica e logistica, in termini di efficacia di cattura e fattibilità delle azioni. In particolare in base a:
 - a. presenza /assenza di aree ad indirizzo zootecnico suinicolo e/o di criticità legate alla frequentazione di contesti urbani e periurbani;
 - b. localizzazione in fondi con un'alta frequenza di danneggiamento;
 - c. vicinanza con strade carrozzabili, in previsione del trasporto di materiale e degli animali catturati, nonché del regolare foraggiamento e controllo delle trappole;
 - d. presenza di un certo grado di copertura arborea e/o arbustiva, al fine di aumentare
 - e. sensazione di sicurezza degli animali e ridurre l'esposizione al sole nonché nascondere la struttura di cattura.
2. L'installazione delle gabbie/recinti di cattura è sempre subordinata all'ottenimento della preliminare autorizzazione scritta da parte del proprietario/conducente del fondo interessato, per una estensione temporale che deve coincidere con quella di vigenza ed operatività del Piano.
3. Ciascun sito di cattura è individuato da un codice progressivo seguito dalla sigla provinciale (es. "C01_BA") ed è localizzato mediante coordinate WGS84-UTM33 che sono inserite in file georeferenziato per facilitare le successive valutazioni sull'idoneità del sito e per lo

svolgimento delle attività di monitoraggio previste dal presente Disciplinare.

4. Il personale addetto alla attività di cattura è individuato in personale adeguatamente formato, esperto e competente nell'installazione delle strutture, nella gestione delle attività di foraggiamento, attivazione e controllo delle stesse e nella traslocazione e determinazione degli animali catturati. Gli stessi possono essere individuati in singole persone e/o aziende. Il controllo e gestione delle strutture può essere affidato in caso di richiesta, e previa formazione sullo svolgimento delle attività, ai proprietari terrieri in cui le stesse strutture sono collocate
5. La messa in posto delle strutture è seguita da una fase di "ambientamento" in cui le gabbie/recinti sono disarmate. In questa fase, che può durare circa 1-2 settimane, si provvede al foraggiamento con attrattori alimentari (graniglia, fioccatto, frutta, ...) delle trappole una volta al giorno in orari in cui la specie è meno attiva (giorno). Il foraggio deve essere distribuito in quantità non eccessive (1-2 kg a trappola) all'interno della trappola e nelle vicinanze della stessa al fine di attirare gli animali al suo interno e prendere "familiarità" con la struttura.
6. All'accertamento della frequentazione della trappola da parte di animali sono avviate le attività di cattura con l'attivazione del meccanismo di scatto a ghigliottina. L'innesco delle gabbie/recinti è effettuato nel pomeriggio precedente il giorno stabilito per la cattura. Le strutture di cattura devono essere controllate entro le ore 7 del giorno successivo all'innesco per assicurare il più ridotto tempo di permanenza possibile agli animali eventualmente catturati. In caso di cattura è contattato il personale individuato per la traslocazione degli animali e alla raccolta dei dati biometrici e al controllo sanitario.
7. Le operazioni di estrazione degli animali dalle trappole/chiusini sono svolte riducendo al minimo lo stress negli animali, la presenza umana nei pressi dei chiusini e rispettando il più possibile il silenzio. Gli animali sono traslocati in casse di trasporto individuali che sono posizionate in corrispondenza della porta del chiusino prima dell'apertura della gabbia/recinto.
8. Gli animali trasferiti all'interno delle casse di trasporto sono traslocati dall'Impresa incaricata mediante veicoli autorizzati per il trasporto di animali nel giorno medesimo di cattura all'area di stabulazione arrecando il minor stress possibile agli animali nel corso delle operazioni.
9. L'idoneità al trasporto viene certificata dall'Ufficiale Veterinario della ASL competente per il territorio mediante la redazione della apposita dichiarazione di provenienza. I capi catturati devono viaggiare accompagnati dalla necessaria documentazione.
10. Non sono ritenuti idonei al trasporto e quindi vanno rilasciati, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente (REG CE 1/2005):
 - a. gli animali che presentano lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie e che non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
 - b. animali che presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;
 - c. femmine gravide che hanno superato il 90 % del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;
 - d. femmine in allattamento ma prive della cucciolata autonoma;
 - e. neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato;
 - f. piccoli di meno di tre settimane se non accompagnati dalla madre e per un tratto di viaggio inferiore ai 100 km;
10. Ogni animale catturato deve essere identificato con apposita targhetta e descritto su apposita scheda cartacea predisposta (come da PRIU) che deve essere trasmessa tramite mail all'indirizzo indicato dall'ATC di competenza.

Le stesse sono archiviate in apposito database informatizzato al fine di permettere la verifica dei risultati raggiunti e di svolgere le azioni di monitoraggio e verifica delle azioni adottate.

Art. 23 – Disposizioni per la prima applicazione

1. Per la prima applicazione del presente disciplinare i Soggetti Attuatori, entro 30 giorni dalla sua approvazione e pubblicazione, presentano alla competente sezione regionale un programma con le date di attuazione delle diverse fasi. A seguito di approvazione del suddetto programma viene pubblicato sul sito dei Soggetti Attuatori e della Regione Puglia e costituisce avvio delle procedure e delle attività.
2. Per gli anni successivi al primo valgono le date e le scadenze contenute nel presente provvedimento.

Il presente allegato A) è composto da n. 13 facciate totali

Il Dirigente della Sezione
(Dr Domenico Campanile)



Domenico Campanile
22.06.2023 09:02:40
GMT+01:00